



Comune di Civitanova Marche (Provincia di Macerata)

Piazza XX Settembre, 93 - 62012
Civitanova Marche (MC)
P.IVA 00262470438
Telefono: +39 0733 822 1
Fax +39 0733 822 295

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SVILUPPARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE
INTERMODALE E LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA – PROGETTO BIKE POCKETS
CIVITANOVA MARCHE

Progetto esecutivo

CUP: E71B21003380005

Responsabile del procedimento	Geom. Matteo Baldassarri
Progettazione Architettonica	Arch. Ruben Baiocco
Coordinatore della Sicurezza	Arch. Massimo Brasili

Titolo documento	Categoria documento
Capitolato speciale d'appalto	Capitolato speciale d'appalto e piano di manutenzione

Codice documento:	Scala				
C01	Nome file:				
	Layout:				
3					
2	Consegna progetto esecutivo rev02	20/05/2022	RB	MB	MB
1	Consegna progetto esecutivo	28/03/2022	RB	MB	MB
REV.		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

scala stampa (u.d./mm):

formato stampa: A1

Comune di Civitanova Marche
Ufficio tecnico

**CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO**

RELATIVO A

**REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A
SVILUPPARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE
INTERMODALE E LA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE CICLISTICA – PROGETTO BIKE
POCKETS CIVITANOVA MARCHE**

Indice

CAPO I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE PARKING

Articolo 3 – IMPORTO DEI LAVORI

Articolo 4 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 6 – MODO DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 7 – CONTENUTO DELL'OFFERTA

CAPO III – CONTRATTO DI APPALTO

Articolo 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 9 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Articolo 10 – SPESE CONTRATTUALI

Articolo 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 12– INIZIO DELL'ESECUZIONE

Articolo 13 – TERMINI DI ESECUZIONE

Articolo 14 – SOSPENSIONE DEI LAVORI – PROROGHE

Articolo 15 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Articolo 16 – CONDIZIONI GENERALI DEI LAVORI

Articolo 17 – ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Articolo 18 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

Articolo 19 – SUBAPPALTO

Articolo 20 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Articolo 21 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

CAPO V – PENALITA'

Articolo 22 – MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITA'

Articolo 23 – IMPORTO DELLA PENALITA'

Articolo 24 – MODALITA' DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITA'

CAPO VI – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Articolo 25 – PAGAMENTI

Articolo 26 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

CAPO VII – COLLAUDO E GARANZIE

Articolo 27 – COLLAUDO DEI LAVORI

Articolo 28 – LE DECISIONI DEL COLLAUDO

Articolo 29 – LAVORI RIFIUTATI AL COLLAUDO

Articolo 30 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 32 – MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

Articolo 33 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 34 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 35 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

CAPO I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la realizzazione di n.3 cicloparcheggi e di n.1 ciclostazione per ricovero biciclette e veicoli per micromobilità elettrica, con postazione di ricarica elettrica, dispositivi di sicurezza per la piccola manutenzione oltre pannellatura solare per l'autonomia energetica

La ciclostazione per biciclette a pedalata assistita dotata di bike station fotovoltaica e comunque collegata alla rete elettrica pubblica (cd grid connect) sarà ubicata presso piazzale Cristo Re

La suddetta opera comprendere l'installazione di n. 31 stalli per biciclette.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività espletate di concerto con la Stazione Appaltante per l'organizzazione delle varie fasi esecutive, delle modalità dei lavori e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente Capitolato forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche dei lavori oggetto del contratto.

In alternativa possono essere proposti in sede di offerta modalità e/o elementi alternativi rispetto a quelli individuati nel presente Capitolato –fermo restando i requisiti minimi richiesti all'art. 3 del presente Capitolato - trasmettendo ogni documento tecnico, autorizzativo e di garanzia finanziaria al fine di fornire ogni evidenza oggettiva per la realizzazione del servizio a regola d'arte. In tale caso le alternative proposte non devono comportare l'onere di ulteriori autorizzazioni urbanistiche o comunque previste dalla normativa vigente.

Costituisce oggetto di appalto, in particolare:

- Ciclo-stazione con ricarica ebike fotovoltaica
 - 31 stalli ad archetto per biciclette (Cristo Re, piazza Conchiglia, stazione ferroviaria)
2. In ragione delle caratteristiche e dell'importo dei lavori di posa l'appalto è, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 50/2016, riconducibile alla fattispecie degli "appalti pubblici di lavori".
3. L'infrastruttura dovrà essere realizzata sulla base di apposito progetto definitivo-esecutivo corredato degli atti amministrativi autorizzativi eventualmente necessari, predisposto dall'appaltatore a mezzo di tecnici in possesso di adeguata capacità professionale, all'uopo incaricati; detto progetto dovrà essere sottoposto a preventiva approvazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante, approvazione che costituisce condizione indefettibile per l'avvio dell'appalto.
5. Sono comprese nei lavori le garanzie minime di legge dei prodotti forniti, le certificazioni e i collaudi necessari. L'appaltatore dovrà inoltre assicurare, per tutto il periodo di garanzia, l'esecuzione degli interventi sui guasti nei tempi dalla chiamata offerti in sede di gara; i relativi costi fanno carico all'appaltatore medesimo salvo rimborso del prezzo delle prestazioni non oggetto di garanzia.
4. I materiali ed i prodotti forniti dovranno avere le caratteristiche tecniche specificate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario ed accettata dalla stazione appaltante.
5. Rimane a carico del comune di Civitanova Marche il coordinamento e supporto nelle fasi di progettazione/autorizzazione, oltre all'approvazione del progetto presentata una volta acquisiti i necessari pareri e le previste autorizzazioni, ove necessarie.

Articolo 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE PARKING

Il servizio di bike parking elettrico da costituire nel Comune di Civitanova Marche prevede il seguente assetto infrastrutturale e funzionale:

1. Cicloparcheggio 1 - Area Stazione Ferroviaria di Civitanova Marche – Montegranaro

L'area della Stazione di Civitanova Marche – Montegranaro costituisce un nodo intermodale urbano, fra stazione ferroviaria, sosta veicolare per automobili, fermata del TPL urbano e extraurbano (corso Umberto I), tutti a meno di 200 mt dal cicloparcheggio in progetto.

È prevista l'installazione di un ciclo-parcheggio posizionato nei pressi dell'ingresso ovest pedonale della Stazione Ferroviaria, su Via Alessandro Volta (cfr. Elaborato grafico A03).

Il ciclo-parcheggio è raggiungibile direttamente dal percorso ciclabile (corsia ciclabile, dl 76 2020) lungo la via Guglielmo Marconi previsto dal BICIPLAN CIVITANOVA 2021. (Cfr. Elaborato grafico A00)

Il ciclo parcheggio è composto da stalli inclinati a 45 gradi in numero di 10 per la sosta di 20 biciclette. Gli stalli sono del tipo ad “archetto portabicilette” in tubolare di acciaio zincato di diametro di 50 mm ampio 700 e alto 850. Si indica una verniciatura RAL 5019. Il fissaggio avviene foro su asfalto e riempimento con malta di fissaggio (cfr. Elaborato grafico A03).

2. Cicloparcheggio 2- Area cosiddetta “Piazza Conchiglia” su via Cochiglia.

L’area di Piazza Cochiglia, densa di attività e servizi commerciali, dista 50 mt dalla più vicina fermata del Trasporto Pubblico Locale su Corso Urbarto I.

È prevista l’installazione di un ciclo-parcheggio posizionato sul lato sud di “piazza Conchiglia” in adiacenza al marciapiede esistente (cfr. Elaborato grafico A02).

Il ciclo parcheggio è composto da stalli inclinati a 90 gradi in numero di 10 per la sosta di 18 biciclette. Gli stalli sono del tipo ad “archetto portabicilette” in tubolare di acciaio zincato di diametro di 50 mm ampio 700 e alto 850. Si indica una verniciatura RAL 2012. Il fissaggio avviene foro su asfalto e riempimento con malta di fissaggio (cfr. Elaborato grafico A02).

La sua installazione prevede la rimozione di 2 parcheggi per la sosta veicolare automobilistica ad uso temporaneo per residenti e l’inserimento di un’area di sosta per veicoli a servizio delle persone con disabilità.

3 Cicloparcheggio 3 e Ciclostazione 1 - Area cosiddetta “Piazzale Cristo Re”, viale Giacomo Matteotti

È prevista l’installazione di un cicloparcheggio e di una ciclostazione per il ricovero di biciclette ebike con postazione di ricarica elettrica e dispositivi di sicurezza e per la piccola manutenzione.

Il ciclo-parcheggio, situato al margine ovest del piazzale, è composto da stalli posizionati a raggiera in numero di 11 per la sosta di 21 biciclette. Gli stalli sono del tipo ad “archetto portabicilette” in tubolare di acciaio zincato di diametro di 50 mm ampio 700 e alto 850. Si indica una verniciatura RAL 1018. Il fissaggio avviene foro su asfalto e riempimento con malta di fissaggio (cfr. Elaborato grafico A01).

La ciclostazione, in adiacenza al cicloparcheggio, consiste in un modulo prefabbricato in acciaio zincato di dimensioni complessive esterne sono di 6000 x 2385 x h 2995 mm, composto da struttura portante in tubolari, telaio e montanti realizzati con profili presso piegati e traversine trasversali. Il telaio del tetto ha la funzione di canalina pluviale di gronda per lo scarico acqua piovana.

Il pannello di copertura è del tipo dogato autoportante con isolante in schiuma poliuretana dello spessore di 50 mm del tipo ad incastro e cortecchia esterna zincata e preverniciata su entrambi i lati, idonee al contatto con alimenti (Pannello a cinque greche da 40 mm).

Il pannello della parete – partizione verticali – è del tipo dogato autoportante con isolante in schiuma poliuretana dello spessore di 50 mm del tipo ad incastro e cortecchia esterna zincata e preverniciata su entrambi i lati, idonee al contatto con alimenti. Altezza pannello 2700 mm.

Realizzazione rifinitura esterna in sostituzione parziale dei pannelli sandwich con fogli di reti stirate con maglia 31x76 mm da saldare a sistemi di tubolari intermedi di sostegno e allo stesso tempo per rafforzare il modulo. Del tipo fisso su tutto il lato lungo e metà di un lato corto. Sull’altro lato corto realizzazione di una porta di ingresso sempre con orsogrill e riquadrato con tubolare. La porta è in alluminio da interno del tipo a taglio freddo cieca, compreso cerniere, serratura, maniglie (dimensioni del passaggio 2000x700 mm)

È prevista una pavimentazione in legno marino spessore 18 mm con applicato pavimento a norma alimentare antiscivolo del tipo in gomma PVC, stuccatura e levigatura. Colore BLUE Marine.

Il sistema per defluire l’acqua è composto da una canalina inox di dimensioni interne 20x15 mm spessore 1 mm, compreso sistema per inclinare pavimento verso la canalina

È prevista la realizzazione di un impianto elettrico a vista per un assorbimento massimo di 3 kW monofase 230V/50Hz, composta da quadro elettrico IP65, dorsali principali con tubazioni rigide autoestinguenti del tipo a vista di adeguate sezioni, scatole di derivazione a vista, le linee elettriche in cavi unipolari e/o multipolari.

Inoltre sono comprese N° 3 plafoniera stagna IP65 a LED con massimo 5000 lumen 40W L1500 e N° 5 postazione per ricarica composta da una base modulare IP65 per alloggio di interruttore magnetotermico differenziale bipolare e una presa bivalenti tedesche.

È previsto un impianto fotovoltaico da 2,4 kWp monofase da installare sulla copertura del modulo da 6 metri, sono compresi N° 6 Pannelli FV 400WP MONO, N° 1 Inverter, N° 1 Quadro DC, N° 1 Quadro AC, N° 1 Protezione, struttura e kit di fissaggio pannelli, cavi elettrici, connettori e quant’altro necessario (Sistema per scambio su posto).

È previsto un sistema di accumulo con batterie da 2,4 kWh compreso connessioni con impianto fotovoltaico.

È previsto un stallo per biciclette a 45°, preparato per il montaggio a parete o a terra con supporto regolabile per permette di fissare le biciclette inserendo la ruota nella fessura, in modo che la bicicletta non cada.

Il posizionamento della ciclostazione è motivato dalla necessità di distanziamento di questa dai pozzetti del sistema fognario presenti nel piazzale in modo tale da permette l'agevole accesso ad essi per un eventuale ispezione e/o intervento anche con mezzi appropriati. In conseguenza di ciò, Il posizionamento di cui sopra prevede la traslazione di un pozzetto della rete elettrica verso nord oltre che la rimozione di un parcheggio per il transito di veicoli a motore (cfr. Elaborato grafico A01).

Articolo 3 – IMPORTO DEI LAVORI

1. L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 40.851,43, oltre sicurezza inclusa per un totale di 41.753,46.
2. L'importo contrattuale sarà pari a 40.851,43 diminuito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria e aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
3. L'importo contrattuale è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto all'aggiudicatario sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.
4. L'economia derivante dall'applicazione del ribasso, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 132 del D.Lgs 50/2016 per le varianti in corso d'opera, potrà essere utilizzata dalla stazione appaltante per acquisire, ai prezzi unitari derivanti dall'offerta della ditta aggiudicataria, ulteriori lavori oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara.
5. L'IVA è a carico della stazione appaltante.

Articolo 4 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'importo offerto dall'aggiudicatario è fisso ed immutabile per tutta la durata dello stesso, non essendo prevista alcuna variazione del corrispettivo dell'impresa appaltatrice.

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Si provvederà all'aggiudicazione dell'appalto a mezzo di procedura aperta alla quale potranno partecipare imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 50/2016e all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con riferimento all'attività prevalente, per i quali si rinvia al Disciplinare di gara.
2. Con riferimento ai lavori complementari, i concorrenti, singoli od appositamente raggruppati, dovranno inoltre possedere in proprio i requisiti appresso indicati ovvero, qualora ne siano sprovvisti, subappaltare i lavori a soggetto in possesso di adeguata qualificazione: requisiti previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 con riferimento a lavori riferibili alla categoria OG11 dell'allegato A al medesimo DPR.

Articolo 6 – MODO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara per l'affidamento dei lavori sarà espletata con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, valutabile in base agli criteri indicati nell'allegato Disciplinare di gara

Articolo 7 – CONTENUTO DELL'OFFERTA

1. Ai fini dell'aggiudicazione la ditta partecipante alla gara dovrà rimettere:
 - a) l'offerta economica, che dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara di € 40.851,43 il conseguente prezzo complessivo;
 - b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente che evidenzi e precisi, per i prodotti offerti, le loro specifiche tecniche, il periodo di garanzia, il servizio di assistenza e tutti gli altri elementi utili per attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 8.
2. Le proposte della ditta aggiudicataria formulate nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, obbligando l'appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto.

CAPO III – CONTRATTO DI APPALTO

Articolo 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'impresa appaltatrice è tenuta a stipulare apposito contratto.

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura”.

Articolo 9 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato;
- b) l'offerta tecnica;
- c) l'offerta economica della ditta aggiudicataria;
- d) il provvedimento di aggiudicazione;
- e) la relazione presentata dall'aggiudicatario;
- f) elaborati grafici progettuali, le relazioni tecniche;
- g) il piano sostitutivo di sicurezza;

Articolo 10 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali.
2. L'impresa è tenuta a versare l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dal Comune e preventivamente comunicate alla medesima.
3. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la Stazione appaltante trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima del perfezionamento del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
2. Detta cauzione definitiva deve essere prestata nei termini e con le modalità preventivamente comunicate all'impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Stazione appaltante dichiara la decadenza dall'affidamento.
4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la Stazione appaltante opera prelievi per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato con le modalità previste al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 12 – INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del Direttore dell'esecuzione, previa formale stipulazione del medesimo, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria ed alla costituzione della cauzione di cui all'art. 13; competono in tal caso all'impresa pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Articolo 13 – TERMINI DI ESECUZIONE

1. Il termine per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato è fissato in 60 giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto di cui al comma precedente.
2. Si precisa al riguardo che l'Amministrazione può chiedere all'appaltatore modifiche al progetto che consideri motivatamente carente dal punto di vista tecnico, modifiche che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire entro il termine massimo di 20 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione del contratto di affidamento.
3. L'impresa potrà organizzare i lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali; i lavori dovranno essere resi “chiavi in mano” e completati globalmente.

Articolo 14 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE

1. Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.
2. Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione, su proposta dell'Impresa, ne disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'impresa: nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto all'adozione del provvedimento.
3. Ove possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'impresa, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'impresa possa pretendere prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.

Articolo 15 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. La data di fine lavori risulta da specifico verbale firmato dal Direttore dell'esecuzione e dagli incaricati dell'impresa; il verbale pone in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna e delle carenze documentali eventualmente riscontrate.
2. In ogni caso, la sottoscrizione del verbale di presa in consegna ed il successivo collaudo non implicano la completa accettazione dei beni, potendosi questi sempre rifiutare entro trenta giorni dall'avvenuta consegna, quando in seguito al collaudo dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni del presente capitolato e alle regole dell'arte.
3. Inoltre l'impresa resta l'unica responsabile delle opere realizzate.

Articolo 16 – CONDIZIONI GENERALI PER I LAVORI

1. Tutti i materiali, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità e rispondere perfettamente alle caratteristiche descritte al precedente art. 3 e nell'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 17 – ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, sarà a carico dell'impresa appaltatrice e si intende pertanto compreso e compensato nel corrispettivo contrattuale, anche l'obbligo di fornire, alla consegna dei materiali tutte le documentazioni tecniche ed i relativi "manuali di uso e manutenzione", necessari per effettuare gli interventi di manutenzione e riparazione.

Articolo 18 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto.
2. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPR 207/2010, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto dei lavori
4. Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, la Stazione appaltante provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per i lavori eseguiti.
5. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
6. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

7. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto. Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'amministrazione comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 19 – SUBAPPALTO

1. L'impresa appaltatrice esegue in proprio i lavori compresi nel contratto.

2. E' consentito il subappalto dei lavori, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione dal Comune

3. In caso di ricorso al subappalto senza la necessaria autorizzazione l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

4. I lavori di posa indicati all'art. 1 comma 2 possono essere eseguiti dall'Impresa appaltatrice solo se in possesso di adeguata qualificazione ai sensi del DPR 207/2010.

5. Pertanto la Ditta appaltatrice, qualora non in possesso dei requisiti previsti all'art. 90, comma 1°, lettera a), b) e c) del succitato D.P.R. 207/2010 relativamente ai lavori di cui sopra dovrà subappaltarli, con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 118 del D.lgs 50/2016, ad altra impresa fornita della necessaria qualificazione.

Articolo 20 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

1. L'impresa è unica responsabile dell'esecuzione dei lavori, in conformità delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.

Articolo 21 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, sancito dall'art. 165 del DPR 207/2010 come richiamato dall'art. 298 del decreto medesimo.

2. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi di cui sopra, ricadrà pertanto esclusivamente sull'impresa stessa, restandone completamente sollevata la Stazione appaltante.

3. Il soggetto aggiudicatario, in relazione alle responsabilità assunte, dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio dei lavori, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:

- L'impresa medesima come contraente
- Massimali per danni alle cose e R.C.T. di importi adeguati.

4. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

5. L'impresa infine assume l'obbligo di garantire al Comune il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

CAPO V – PENALITA'

Articolo 22 – MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITA'

1. L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando si rende colpevole di ritardi nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine indicato al precedente art. 15, comma 2.

2. Inoltre è soggetta a penalità quando si rende colpevole di ritardi negli interventi di manutenzione rispetto al termine indicato in sede di gara.

Articolo 23 – IMPORTO DELLA PENALITA'

1. L'importo delle penalità di cui all'articolo precedente comma 1 è fissato nella misura del 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
2. L'importo delle penalità di cui all'articolo precedente comma 2 è fissato nella misura del 1% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo accumulato e decorrerà dalla data di richiesta d'intervento.

Articolo 24 – MODALITA' DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITA'

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 13.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la Stazione appaltante, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura, esse siano riconosciute inapplicabili.

CAPO VI – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Articolo 25 – PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa e la ritenuta di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, viene effettuato in base a quanto stabilito nel contratto di appalto. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per ulteriori
2. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla contratto d'appalto.

Articolo 26 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. la Stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei lavori, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali, salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta dei maggiori danni.

CAPO VII – COLLAUDO E GARANZIE

Articolo 27 – COLLAUDO DEI LAVORI

1. I lavori sono collaudati dal Comune, che vi provvede attraverso personale tecnico all'uopo incaricato o tramite personale esterno da individuarsi.
2. La verifica sull'opera installata verrà effettuata entro 5 giorni dal completamento della stessa alla presenza di un rappresentante della ditta appaltatrice. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.
3. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. In assenza dell'impresa e dei suoi incaricati, il verbale redatto dal collaudatore fa egualmente stato contro di essa.
4. Le operazioni di collaudo risultano sempre da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti,

dagli incaricati dall'impresa.

5. Il collaudo accerta che i beni presentino i requisiti previsti dal contratto per i lavori.

Articolo 28 – LE DECISIONI DEL COLLAUDO

1. Sono rifiutati i lavori che presentano vizi o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche.
2. Può essere dichiarato rivedibile il prodotto che presenta difetti di lieve entità, cioè non risulta perfettamente conforme alle prestazioni tecniche, ma si ritiene che possa essere posto nelle condizioni prescritte, salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
3. L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo.
4. Il regolare svolgimento del collaudo e la dichiarazione di presa in consegna da parte del Comune non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non sono emersi al momento della collaudo ma vengono in seguito accertati; in tal caso l'impresa è inviata dal Comune ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento.

Articolo 29 – LAVORI RIFIUTATI AL COLLAUDO

1. L'impresa ritira e sostituisce a sua cura e spesa il prodotto non accettato al collaudo entro dieci giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dal ricevimento della lettera raccomandata del Comune di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.
2. Per ogni giorno di ritardo sui termini previsti al comma precedente è applicata una penale pari ad €. 50,00= per ogni giorno di ritardo.
3. La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, ovvero, in mancanza, sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Articolo 30 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

1. L'impresa garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da forza maggiore per un periodo minimo di 12 mesi (dodici mesi) dalla data di effettiva consegna o per il maggior periodo eventualmente offerto in sede di gara.
2. L'impresa pertanto elimina e proprie spese tutti i difetti manifestati durante tale periodo nel bene fornito, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impegnati.
3. Entro 15 (quindici) giorni dalla data della lettera dl Comune con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa dovrà adempiere a tale obbligo.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, qualora l'Impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, il Comune si riserva il diritto di far eseguire da altra impresa quanto richiesto, addebitandone il costo all'impresa inadempiente.

CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvi gli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato, si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando la Stazione appaltante e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; la Stazione appaltante incamera la cauzione definitiva;
 - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee di imprese;
 - e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; la Stazione appaltante incamera la cauzione definitiva;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; la Stazione appaltante incamera la parte restante della cauzione;
 - g) cessione dell'azienda, ove la Stazione appaltante decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - h) ove la Stazione appaltante, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei lavori non eseguite fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
 - i) negli altri casi previsti dalla legge o dal presente capitolato.

Articolo 32 – MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Articolo 33 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 4, il pagamento del valore dei lavori eseguiti fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e) ed f), dell'articolo 33, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi i lavori, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei lavori affidati e dell'importo relativo.
4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 34 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Quando sorgono contestazioni tra la Stazione appaltante e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di cinque giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Articolo 35 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Macerata. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri..